



**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA PROCECURA PER IL RILASCIO  
DELL'ATTESTAZIONE DI ABBANDONO O DI ESTRANEITA'  
PREVISTA DAL D.P.C.M. N. 159/13  
(Approvato con Delibera del CdA n. 13 del 01/06/2022)**

L'accertamento dello stato di abbandono del coniuge non convivente (cfr.: articolo 3, lettera e) del D.P.C.M. n. 159/13), dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2) o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, comma 1, lettera d) deve avvenire, secondo quanto previsto dal D.P.C.M sopra citato, da parte della "pubblica autorità competente in materia di servizi sociali".

Il D.M. 7 novembre 2014 specifica che per autorità competenti debbano intendersi "l'autorità giudiziaria ed i servizi sociali".

Di seguito vengono quindi definite le modalità per l'accertamento, da parte del Servizio Sociale rappresentato dal Cisa 12 (Comuni di None – Vinovo – None – Candiolo), delle situazioni sopra descritte.

**1) ISTANZA DEL RICHIEDENTE (allegato a)**

**• Istanza per la dichiarazione dello stato di abbandono del coniuge  
(D.P.C.M. 159/13 articolo 3 – comma 3- lettera e)**

Il richiedente dovrà presentare idonea istanza al Legale Rappresentante del Cisa 12 comprensiva di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare);
- copia di denuncia della Questura ovvero della Stazione dei Carabinieri di avvenuto abbandono e/o scomparsa del coniuge;
- Copia di segnalazione di irreperibilità dell'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11. Lettera c del D.P.R. 2243/1989;
- altra documentazione probatoria.

**• Istanza per la dichiarazione di estraneità affettiva ed economica (D.P.C.M.  
159/13 articolo 6 – comma 3 – lettera b)**

Il richiedente dovrà presentare idonea istanza al Legale rappresentante del Cisa 12 comprensiva di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici. Pertanto la persona interessata dovrà dichiarare:

- l'assenza di qualsiasi contatto con il figlio da almeno 6 mesi;
- l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il figlio ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
- l'assenza di delega al figlio per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:
  - copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice Penale (violazione obblighi assistenza familiare);
  - copia di denunce e/o provvedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del figlio o viceversa;
  - altra documentazione probatoria.

**• Istanza per la dichiarazione di estraneità affettiva ed economica (D.P.C.M. 159/13 articolo 7 – comma 1 – lettera e)**

Il richiedente dovrà presentare idonea istanza al Legale rappresentante del Cisa 12 comprensiva di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, la non reperibilità dell'altro genitore ovvero la presenza di genitore non collaborante nonostante diversi e ripetuti solleciti documentati e l'assenza di incontri tra genitore e minore, corredata da almeno uno dei documenti elencati:

- copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice Penale (violazione obblighi assistenza familiare);
- altra documentazione probatoria.

## 2) ISTRUTTORIA e DICHIARAZIONE

A seguito di istruttoria e, previa relazione dell'assistente sociale di riferimento, il legale rappresentante del Cisa 12 certifica la sussistenza delle condizioni di estraneità o dello stato di abbandono, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla istanza formale delle persone interessate.

L'assistente sociale, sulla base delle risultanze della cartella, potrà produrre una relazione, anche in assenza totale o parziale della documentazione richiesta ove le informazioni detenute dal Servizio determinino l'analitica conoscenza del richiedente e della situazione correlata; in tal caso l'assistente sociale dovrà articolare le motivazioni di conoscenza dell'utente che consentono il rilascio della certificazione, in particolare le ragioni per cui non possa essere acquisita la documentazione.

In caso di mancanza di elementi probatori, dovuti alla incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accertare il reale stato di abbandono, il legale rappresentante del Cisa 12 comunica, entro il termine massimo di sessanta giorni, l'impossibilità a rilasciare certificazione dello stato di abbandono o di estraneità.

Gli atti di accertamento dello stato di abbandono mantengono la loro efficacia sino al 15 gennaio dell'anno successivo alla loro presentazione.